SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 647

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2001

Norme per la tutela e la valorizzazione storica della via Lauretana

Onorevoli Senatori. – Erano almeno tre i flussi di pellegrini lauretani che, tra medio-evo ed età moderna, attraversavano l'Umbria: il più importante, quello da Roma e per Roma utilizzava fino a Foligno la via Flaminia; altri flussi attraversavano la regione per ricongiungersi al flusso principale a Camerino o a Castelraimondo.

Dal tardo antico fino agli inizi del secolo XV i traffici e i rapporti commerciali tra la valle Umbra e l'Adriatico erano rimasti legati alla via Flaminia, strada di collegamento fra Roma e Fano, da cui si raggiungeva Ravenna. Il pellegrinaggio lauretano usufruì però solo in parte della via Flaminia poichè verso la fine del '300 i pellegrini dell'Italia centro-meridionale diretti alla Porziuncola per il perdono avevano ricoperto la via Plestina, oggi strada statale 77, posta al centro dei collegamenti trasmontani che mettono in comunicazione i versanti adriatico e tirrenico degli Appennini centrali. Questa era una strada assai frequentata fino al basso impero, vicino alla città di Plestia posta al centro dell'altopiano di Colfiorito. Atteso il notevole flusso di pellegrini diretti alla Porziuncola, agli inizi del secolo XV l'antico tracciato della via Plestina subì una serie di ammodernamenti per evitare alcuni tratti scoscesi dovuti all'interruzione dell'antica via che da Belfiore, costeggiando il Monte di Pale, saliva a Casenove e quindi si inerpicava per la salita del Cifo, giungendo all'altopiano di Colfiorito. Questa strada fu largamente utilizzata di lì a qualche anno anche dal pellegrinaggio lauretano che attraversava l'Umbria.

Il flusso di pellegrini più importante era quello che proveniva da Roma, seguiva la via Flaminia, toccava Terni (nella chiesa agostiniana di S. Pietro si ha una delle prime rappresentazioni del simulacro venerato in Loreto) e giungeva a Spoleto.

Qui si incontrava una prima deviazione: una piccola parte dei pellegrini seguiva la via della Spina che tramite Verchiano conduce a Colfiorito. In località Piè di Cammoro, a testimonianza dei pellegrinaggi, rimane un albergo del secolo XVI con incorporata una cappella lauretana dipinta nel 1515 da Paolo Bontulli da Percanestro e una serie di graffiti lasciati da pellegrini del secolo XVI.

Il flusso maggiore giungeva a Foligno, che all'epoca svolgeva il ruolo di nodo delle vie del pellegrinaggio. Non a caso in questa città c'è traccia del più antico *transfert* di sacralità lauretana, una cappella eretta nel 1404 in onore e sotto il titolo della Madonna di Loreto. Da Foligno partiva una strada che già nel secolo XVI ebbe l'appellativo di via lauretana: oltrepassata la porta di nordest, monumentalizzata nel 1426, si giungeva al Miglio di S. Paolo – posto, come recita il toponimo, a un miglio da Foligno – si toccavano Colle S. Lorenza, Ponte S. Lucia, Sostino, Piani di Ricciano e Colfiorito.

Lungo questo tratto furono istituiti alcuni punti di appoggio per i pellegrini: a Ponte S. Lucia, una locanda e un raduno fieristico franco istituto da Corrado Trinci nel 1429 (durava tre giorni dal sabato al lunedì dell'ultima settimana di agosto ed era in funzione del pellegrinaggio lauretano in quanto la festa, all'epoca, si celebrava l'8 settembre); a Sostino un ospizio per pellegrini eretto dopo il 1407 e alcune locande che i Trinci e poi i Papi esentarono dal pagamento della gabella per le carni; al termine della salita, che conduce ai piani di Ricciano, nel 1425 fu eretta una chiesa con loggiato intitolata a S. Maria di Loreto (oggi S. Matteo).

Da Colfiorito la strada si dirigeva a Serravalle del Chienti e a Camerino.

L'altro flusso di pellegrini che usufruiva delle strade della transumanza lungo la dorsale appenninica abruzzese-marchigiana, giungeva a Norcia, tramite la Valnerina, toccava Visso, quindi Muccia per giungere a Camerino dove si univa al flusso principale proveniente da Foligno.

Un terzo flusso di pellegrini, quelli provenienti dall'Umbria del nord, dopo aver attraversato Nocera si dirigeva a Pioraco, attraversava Fiuminata (all'eremo di Valcora si trova una delle più antiche rappresentazioni lauretane: una Madonna con Bambino entro tabernacolo sorretto da angeli, affresco attribuito a Diotallevi di Angeluccio di Esanatoglia), da dove scendeva a Castelraimondo per congiungersi con il flusso di pellegrini provenienti da Camerino; insieme percorrevano la via della Regina che da Sanseverino Marche conduce a Macerata-Recanati-Loreto.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di ottenere risorse nazionali per interventi mirati al restauro ed alla valorizzazione del tracciato e dei beni culturali e ambientali che affiancano tutto il percorso della via Lauretana, nella consapevolezza che il patrimonio storico-religioso di cui è ricca l'Italia centrale non può essere ignorato.

L'azione di recupero potrà essere ottenuta con il preordinamento di piani regionali di restauro e di risanamento conservativo dei principali monumenti medioevali esistenti lungo il tracciato. Sarà necessario realizzare interventi capaci di assicurare la manutenzione, l'integrità e la possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse stroico, artistico ed ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico itinerario di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali o privati cittadini.

In quest'ambito si prevede l'istituzione di un fondo speciale destinato a finanziare piani di intervento finalizzati al recupero ed al rilancio della via Lauretana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Tra gli interventi urgenti del Ministero per i beni e le attività culturali è compreso il progetto di valorizzazione turistica, culturale ed ambientale dell'antico itinerario della via Lauretana.
- 2. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 1 sono finanziate proposte d'intervento mirate al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) realizzazione di opere di restauro scientifico e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico, artistico e ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato della via Lauretana, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali, privati cittadini, ai fini del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;
- b) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato, alla progettazione di eventuali varianti ed alla loro interconnessione con le strade esistenti, al fine di migliorarne la possibilità di rivisitazione.

Art. 2.

- 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale di 100 miliardi per il triennio 2001-2003 per le regioni interessate dalla via Lauretana.
- 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lo stanziamento previsto è attribuito alle regioni Umbria e Marche e ripartito in ragione dei programmi

di recupero e di rilancio presentati da ciascuna regione.

Art. 3.

1. Il fondo speciale di cui all'articolo 2 è gestito da un Comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed incaricato della ripartizione territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento presentati. Del Comitato fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante della regione Umbria, un rappresentante della regione Marche, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto concerne la promozione turistica, e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti per quanto attiene agli interventi sulla rete stradale esistente.

Art. 4.

- 1. Per gli interventi previsti riguardanti beni non statali sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo speciale di cui all'articolo 2, fino ad un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
- 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.
- 3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente ed il privato: gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dalla regione e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per lo stesso periodo.

Art. 5.

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge le Amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali ed ambientali, favorendone la completa fruizione.

Art. 6.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni 2001, 2002 e 2003, pari rispettivamente a lire 30 miliardi, 40 miliardi e 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.